UNIONE TRIVENETA
*dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati*

Trieste, 4 giugno 2013

Agli Ordini aderenti
Loro sedi

*con preghiera di trasmissione ai colleghi iscritti agli elenchi al PSS e eventualmente per conoscenza agli Uffici Giudiziari.*

OGGETTO: art. 133 TUSG e 110 comma 3, T.U.Spese di Giustizia

Premesso

- che risulta a questa Commissione che alcuni Colleghi, in ipotesi di liquidazione delle spese processuali a favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e a carico della parte non ammessa, ritengano di agire direttamente nei confronti del soccombente per il recupero delle spese, anziché chiedere la liquidazione dei compensi da parte dell'A.G. a carico dello Stato;
- che risulta a questa Commissione come accada spesso che l'Autorità Giudiziaria procedente, in cause civili (art. 133 T.U.S.G.) e penali (art. 110 comma 3 T.U.S.G.), condanni la parte o l'imputato non ammessi al beneficio del PSS alla refusione delle spese processuali a favore della parte ammessa, anziché a favore dello Stato come previsto dalla legge;
- che il titolo, così costituito, appare illegittimo e pertanto espone il creditore a rischi di eventuali opposizioni o impugnazioni o ad altri rimedi che aumentano il contenzioso o comunque i tempi della soddisfazione del credito;

tutto ciò premesso, si suggerisce che gli Ordini raccomandino agli iscritti difensori di ammessi al p.s.S., di precisare nelle conclusioni presentate alla fine del processo (civile o penale che sia), che la refusione a carico della controparte soccombente avvenga a favore dello Stato.

Con osservanza.

Il coordinatore
della Commissione Difesa d'ufficio, p.s.S. e problematiche carcerarie

Marco Fazzini

(avv. Marco Fazzini)